

Addì 1° settembre 2008 presso la sede di Schio dell'Associazione Industriali di Vicenza, si sono incontrati:

° la ditta FINANZIARIA CONFEZIONI S.R.L. in persona di Stefano Francescon assistito da Pier Paolo Salamon della predetta Associazione;


° la RSU in persona di Rodighiero Manuela, Campagnolo Antonella, Tavella Alessandra, assistita da Serenella Pagliosa della UILTA UIL, Lorenzo Bedin della FILTEA CGIL e da Mirco Zanini della FEMCA CISL.

Nel corso del presente incontro, nell'ambito delle previste verifiche dell'andamento della situazione economica, commerciale, produttiva e finanziaria e delle conseguenti ricadute sotto il profilo occupazionale, l'azienda ha evidenziato la permanenza delle condizioni che avevano a suo tempo indotto le parti a concordare il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà, al fine di evitare i licenziamenti conseguenti all'evidenziato esubero di 9 lavoratori.

Dopo ampia discussione, le parti hanno pertanto convenuto di prorogare il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà previsto dall'art. 1 della legge 863/84 e successive integrazioni e modifiche, in scadenza il 03.09.2008, per un ulteriore anno con le modalità di seguito precisate:

1. Le parti confermano che le unità lavorative eccedenti alla data odierna, su un organico di 56 lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio), sono pari a 9 unità.
2. Le parti concordano, con decorrenza 4/09/2008 e per la durata di 12 mesi, una riduzione di orario media settimanale pari al 15,84% (con conseguente riduzione della retribuzione) per 52 settimane consecutive, che sarà applicata sia per il personale a tempo pieno che per quello a tempo parziale e sarà realizzata ponendo:
 - a) n. 14 lavoratori, in riduzione di orario settimanale da 40 a 33 ore pari al 17,5%;
 - b) n. 7 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 40 a 32 ore pari al 20%;
 - c) n. 9 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 40 a 36 ore pari al 10%;
 - d) n. 11 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 30 a 24 ore pari al 20%;
 - e) n. 7 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 40 a 36 ore pari al 10%;
 - f) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 40 a 35 ore pari al 12,5%;
 - g) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 24 a 20 ore pari al 16,67%;
 - h) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 30 a 27 ore pari al 10%;
 - i) n. 5 lavoratori non saranno interessati al contratto di solidarietà.
3. La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate ovvero a giornate ridotte, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con bilanciamento mensile. La distribuzione dell'orario ridotto, che verrà comunicata ai lavoratori interessati con un preavviso di 3 giorni, dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.
4. Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:
 - ❖ la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto, fermo restando il minimo di ore previste dal presente accordo;
 - ❖ gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, r.o.l., tredicesima, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti.

L'Azienda nelle forme di legge (art.1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art.5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione



d'orario il trattamento d'integrazione salariale per le ore di lavoro non effettuate in conseguenza dell'applicazione del regime di solidarietà.

5. Le eventuali deroghe strutturali all'orario ridotto concordato verranno stabilite con un preventivo nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 commi 10 e 11, legge 236/93.

6. Le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro verranno attuate mediante ricorso all'istituto della flessibilità.

Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato non in regime di flessibilità e nei limiti delle 40 ore settimanali dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.



7. Qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà far ricorso, previa consultazione con le OO.SS., alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, fino a concorrenza dell'orario ridotto testè concordato.


8. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, suddiviso per gruppi omogenei di riduzione, è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

9. La proroga del contratto di solidarietà pattuita nel presente verbale di accordo è finalizzata al mantenimento degli attuali livelli di occupazione e comunque garantisce il mantenimento in forza di oltre il 50% del personale esuberante quantomeno per la durata dell'accordo medesimo.

Le parti contraenti procederanno, a richiesta dell'impresa, alla definizione di specifici accordi per confermare la variazione dell'elenco dei nominativi del personale a cui si applica la riduzione d'orario concordata, in considerazione di sopravvenute modifiche indotte nell'organizzazione del lavoro. Le parti si incontreranno nel mese di dicembre 2008 e nel mese di marzo 2009 per una verifica dell'andamento dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Finanza 
Chelre 

Carlo Agnello Autouelle
Tavella Alessio
Sereuelli. Pighis

Bub. Lorenz
Rodolfo Mente